



COMUNE DI PORTOBUFFOLE'

Provincia di Treviso

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

numero 33 del 28-09-2018

OGGETTO: Misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 20/09/2017. Riapprovazione ricognizione a seguito sentenza TAR con aggiornamenti/specificazioni a seguito della recente modifica statutaria di Asco Holding SpA del 23/7/2018

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 18:00, nella Sala del Fontego, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Susana Andrea Sebastiano il Consiglio Comunale.

Susana Andrea Sebastiano	P	Lessi Simone	P
Benedet Lorena	P	Carpenè Giuliana	P
Corvetti Tosca	P	Peccarisi Giorgio	A
Rosalen Anna Maria	P	Gola Jennipher	A
De Martin Valter	P	Bottega Simone	A
Silvestrin Fabio	P		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Partecipa il Segretario Comunale MIORI Maria Teresa

Susana Andrea Sebastiano, in qualità di **Sindaco**, assume la Presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.



OGGETTO: Misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 20/09/2017. Riapprovazione ricognizione a seguito sentenza TAR con aggiornamenti/specificazioni a seguito della recente modifica statutaria di Asco Holding SpA del 23/7/2018

-----0-----

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 20/09/2017, esecutiva, questo Comune ha approvato per effetto dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, una ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016;
- con la stessa delibera consiliare sono state individuate le partecipazioni da mantenere, da alienare ovvero che dovevano essere oggetto di processi di razionalizzazione, nel rispetto di quanto stabilito dal suindicato Testo Unico;
- in particolare, con riferimento alla partecipata ASCO HOLDING s.p.a., sono state fornite dai soci al CdA di Asco Holding diverse indicazioni per l'avvio di misure di razionalizzazione;
- molte delle delibere assunte dai soci pubblici, compresa quella assunta dal Comune di Portobuffolè (Delibera del Consiglio Comunale n.26/2017), sono state impugnate dinanzi al TAR del Veneto o con ricorso straordinario al Capo dello Stato, in quanto ritenute illegittime;
- in data 11 aprile 2018 è intervenuta sentenza del TAR Veneto n. 363/2018 che pronunciando sul ricorso promosso di un socio lo ha accolto nella sua parte impugnatoria, che ha riguardato la partecipata Asco holding spa, annullando la deliberazione del consiglio comunale n.26 del 20/9/2017;
- la decisione del TAR Veneto n. 363/2018 è stata impugnata in quanto ritenuta erronea per motivi di fatto e di diritto, pertanto la sentenza di primo grado non ha maturato definitività;
- che non vi è alcuna disposizione del D. Lgs n. 175/2016 che vieti la riedizione del potere di ricognizione straordinaria ex art. 24 oltre il termine del 30/09/2017, considerato che il termine ultimo della complessa fattispecie procedimentale indicata dall'art. 24 è piuttosto quello per l'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 4 del predetto art. 24;
- in data 23/07/2018 l'assemblea di Asco holding ha approvato alcune modifiche allo statuto societario, che sono già efficaci, con le quali si è:
 - ridefinito l'oggetto sociale limitando l'attività alla gestione di partecipazioni in altre società, qualificando in questo modo la società come holding pura;
 - rinforzata la governance della holding, al fine di garantire stabilità e gestione unitaria delle partecipazioni indirette degli enti pubblici e incrementare il coinvolgimento dei soci nelle decisioni strategiche di indirizzo dell'organo amministrativo, prevedendo, altresì, iniziative propulsive dei soci nei confronti degli organi sociali;



- previsto un periodo di lock up entro il quale i soci si sono impegnati a non dismettere la partecipazione ed è stato attribuito un diritto di prelazione ai soci e introdotto una clausola di gradimento nel caso in cui le azioni venissero cedute.

EVIDENZIATO che:

- il processo di razionalizzazione - nella sua formulazione straordinaria e periodica - rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza per l'ente a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni, nel rispetto del principio dell'autonomia dei singoli Enti e nel pieno diritto del socio di adottare le determinazioni che ritenga più utili in relazione alla partecipazione detenuta;
- le suddette modifiche statutarie hanno determinato una sostanziale revisione della governance societaria allo scopo di adeguarne oggetto, finalità e modello ai principi contenuti nel TUSP, modifiche che, come si può evincere dall'analisi, dalle considerazioni e dai richiami normativi e giurisprudenziali che seguono, richiedono una revisione delle motivazioni che hanno portato a prevedere un processo di razionalizzazione con riferimento ad Asco holding;
- come noto Asco holding spa è attualmente partecipata per la maggioranza del capitale sociale da Comuni e per una parte minoritaria da privati. Tali soci privati a seguito delle modifiche statutarie hanno esercitato il diritto di recesso e in questa fase è stata avviata la procedura per la quantificazione del prezzo di liquidazione in quanto oggetto di contestazione;
- Asco holding spa detiene a sua volta partecipazioni di controllo in 4 società:
 - Ascopiave S.p.a., quota del 61,562% (società quotata che a propria volta detiene numerose partecipazioni di controllo e di minoranza);
 - Asco TLC S.p.a., quota del 91%
 - Seven Center S.r.l. (in liquidazione)
 - Rijeka Una Invest S.r.l. (in liquidazione, che a sua volta detiene il 100% della società Alverman S.r.l., anch'essa in liquidazione),Oltre ad una partecipazione di minoranza in una società: il 10% del capitale sociale di Bim Piave Nuove Energie s.r.l..

PRESO ATTO della:

- Deliberazione della Corte dei Conti n. 24/SEZAUT/2015/FRG secondo cui *“La qualificazione di una società come “strumentale” si ricollega alla tipologia di attività, che è rivolta agli stessi enti promotori o, comunque, azionisti della società per svolgere le funzioni di supporto delle amministrazioni pubbliche, secondo l’ordinamento amministrativo, in relazione a funzioni pubbliche di cui restano titolari gli enti serviti”...Omissis...”Tra i servizi strumentali, è da includere la gestione delle partecipazioni societarie, talora affidata ad una società di primo livello (holding pura), con possibile verificarsi del presupposto di cui al citato art. 1, co. 611, l. n. 190/2014 (società formate da soli amministratori o da un numero superiore a quello dei dipendenti)....”* (come nel caso di Asco Holding S.p.a.);
- Deliberazione della Corte dei Conti n. 27/SEZAUT/2017/FRG paragrafo 1.5.4 per cui: *“... Le stesse problematiche si pongono a seguito dell’adozione del modello holding, ossia quando la gestione delle partecipazioni societarie è affidata ad una società di primo livello (holding pura o finanziaria), che incorpora le società di gestione dei servizi pubblici di*



interesse generale. In tal caso, la holding svolge attività strumentali. Diversamente, la holding operativa (o mista), svolge anche attività di produzione o di scambio.” .. omissis.... “Nella riforma delle società a partecipazione pubblica, le società holding sono espressamente riconosciute, ritenendo che il divieto di costituire nuove società da parte di quelle che autoproducono beni o servizi strumentali «non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di Enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti»(art. 4, co. 5, d.lgs. n. 175/2016).”.

RICHIAMATO l'art. 4 “Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche” del D.Lgs. 75/2016 secondo cui:

- “1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
- 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
...omissis...
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento“.

RITENUTO che:

- la società Asco holding con le modifiche statutarie introdotte assume il ruolo di holding pura ossia di società strumentale ai Comuni che svolge il servizio di interesse generale costituito dalla gestione delle partecipazioni in altre società, in particolare la gestione della partecipazione nella società Ascopiave spa quotata in borsa;
- questo Comune valuta indispensabile il mantenimento ed il potenziamento della holding per il suo fondamentale ruolo di supporto tecnico fornito agli enti in attività di elevata complessità quali le scelte di indirizzo strategico da adottare attraverso la società capogruppo per lo sviluppo della *governance* delle società controllate;
- La holding assume quindi il ruolo di strumento di gestione della partecipazione nella società quotata e in futuro anche in altre società a condizione che vengano rispettati i parametri di detenibilità dettati dal D.Lgs. n. 175/16. In tal modo si supera, quantunque non si intenda qui negare la legittimità delle deliberazioni già assunte, il rilievo sollevato nella sentenza del TAR che ritiene che il carattere “*estremamente frammentato di tali partecipazioni e la mancanza di patti parasociali o di sindacato idonei a garantire il controllo congiunto dei soci pubblici sulla holding*“ comporta il venir meno dell'interesse generale a detenere tale partecipazione. Proprio l'utilizzo dello strumento societario Asco holding spa permette ora a ciascun Comune socio, in base al nuovo statuto della società di aumentare i poteri decisori all'interno dell'assemblea rispetto al consiglio di amministrazione e di esercitare poteri propulsivi nei riguardi dello stesso cda. Inoltre viene



stabilizzata la proprietà pubblica per espressa norma statutaria che dichiara la società a prevalente capitale pubblico e vincola la partecipazione per i prossimi 2 anni oltre ad introdurre, in caso di vendita da parte di un socio delle proprie azioni, il diritto di prelazione e la clausola di gradimento a favore di una compagine societaria coesa tale da garantire la prevalente proprietà pubblica.

VERIFICATO che le società partecipate indirette attraverso lo strumento della holding devono essere oggetto di valutazione ai fini della legittima detenibilità di cui all'art. 4 e 5 del Dlvo 175/16 si ritiene che:

- Ascopiave S.p.a. : costituisce la partecipazione più importante di cui si detiene il controllo con una quota che statutariamente non potrà mai scendere sotto il 50%. E' una società quotata nella Borsa Italiana e pertanto si trova in regime giuridico derogatorio previsto dall'art. 1 comma 5 del Dlvo 175/16;
- Asco TLC S.p.a : è una società attiva nel settore delle telecomunicazioni si occupa della realizzazione di infrastrutture e di reti tecnologiche e delle vendita di servizi di telefonia (dalla videosorveglianza al back up service, posta elettronica e voip) . Il settore nel quale opera viene ritenuto strategico per lo sviluppo dell'economia del territorio e pertanto, pur procedendo alla cessione delle quote si ritiene opportuno il mantenimento del controllo della società indirettamente attraverso Ascopiave spa o sua controllata;
- Seven Center S.r.l. (in liquidazione): va dismessa portando a termine la procedura di liquidazione;
- Rijeka Una Invest S.r.l. (in liquidazione, che a sua volta detiene il 100% della società Alverman S.r.l., anch'essa in liquidazione): vanno dismesse portando a termine le procedure di liquidazione;
- Bim Piave Nuove Energie s.r.l. si tratta di una partecipazione minoritaria.

CONSIDERATO che:

Ai fini della legittima detenzione delle quote di Asco holding occorre verificare il rispetto anche degli ulteriori parametri di cui all'art. 20 del Dlvo 175/16 ossia la presenza di un numero di dipendenti superiore al numero degli amministratori e che la società abbia conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore ad un milione di euro;

Con riferimento al parametro del fatturato occorre precisare che tale elemento contabile non trova riscontro nel bilancio di una holding pura che detiene unicamente partecipazioni in altre società e le cui entrate sono costituite unicamente da dividendi e interessi attivi e pertanto vengono registrate tra i proventi di natura finanziaria e non rientrano nel valore della produzione. Il parametro del fatturato va quindi verificato, nel caso della holding pura, analizzando i dati del bilancio consolidato del gruppo. Questo anche in coerenza sistematica con il disposto della art. 21 dlvo 175/16 che prevede che per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio;

Analogamente dicasi per l'assenza di personale dipendente nella holding, la cui attività di gestione delle partecipazioni viene rappresentata in tutti suoi elementi in sede di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti. Giova sottolineare che l'introduzione di personale dipendente, a seguito di modifiche organizzative societarie, mal si concilierebbe con gli obiettivi cardine della riforma introdotta dal TUSP di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche e di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Pertanto, posto che i parametri del numero di dipendenti e del fatturato vanno verificati



rispetto ai dati del bilancio consolidato del gruppo Asco holding spa, si conferma il rispetto di entrambe le condizioni previste dall'art. 20 D.Lgs. n. 175/16, avendo il gruppo conseguito un fatturato nell'ultimo triennio di oltre 500 Milioni di euro e avendo il gruppo alle proprie dipendenze oltre 500 dipendenti.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 21/7/2018 ad oggetto "Approvazione modifiche allo Statuto di Asco Holding S.p.A." con la quale si è provveduto a modificare lo Statuto della società.

ATTESO che l'ente ha ritenuto di non esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 cod. civ. e che intende quindi continuare a detenere le quote all'interno della citata Holding così come modificata rispetto al nuovo oggetto statutario considerando l'attività di distribuzione del gas - una attività centrale svolta da Asco Holding s.p.a. (tramite la controllata AP Reti Gas) attraverso la gestione in concessione del servizio di distribuzione del gas - attività di servizio pubblico locale necessaria per il soddisfacimento di bisogni essenziali dei cittadini-utenti cosiddetti '*clienti aventi diritto alla tutela*' ovvero '*clienti vulnerabili*', che beneficiano delle tariffe e delle condizioni contrattuali stabilite dall'autorità a tutela degli stessi e, più in generale, per lo sviluppo economico e civile del Comune.

CONSIDERATO che può essere mantenuta senza alcuna misura di razionalizzazione ex art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. la partecipazione in Asco Holding S.p.a. dato che la società Ascopiave spa risulta essere quotata in borsa. Per le altre società controllate o detenute da Asco Holding spa si individua quale azione di razionalizzazione il completamento della procedura di liquidazione già avviata. In particolare per Asco TLC spa si ribadisce l'indicazione ai competenti organi di Asco Holding S.p.a. quale azione di razionalizzazione la cessione delle quote, garantendo comunque il mantenimento di una quota di maggioranza che ne permetta il controllo anche indiretto attraverso Ascopiave spa o sua controllata.

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società.

DATO ATTO che il presente provvedimento ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P. del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

RITENUTO di confermare, per le parti non espressamente innovate con la presente deliberazione, il provvedimento di ricognizione delle partecipazioni possedute allegato alla delibera del Consiglio Comunale n.26 del 20/09/2017.

RITENUTO che, benché l'attuale proposta di deliberazione possa dirsi già immediatamente eseguibile e attuabile, una più puntuale revisione dovrà, tuttavia, essere valutata all'esito degli appelli proposti contro la sentenza del T.A.R. Veneto, n. 363/2018;



VALUTATO, a tal riguardo, che il Consiglio di Stato, con ordinanza della Sez. V., 21 settembre 2018, n. 4492, ha fissato per il giorno 8 novembre 2018 l'udienza pubblica per la discussione e per la definizione degli appelli.

CONSIDERATO, perciò, che appare opportuno attendere l'esito del predetto contenzioso, giacché esso, se fosse definito con sentenza di accoglimento dell'appello, vedrebbe le deliberazioni comunali fatte oggetto di impugnazione riacquisire pienamente efficacia in modo retroattivo, con la conseguenza che, in quel momento, sarebbe necessario procedere ad una armonizzazione di regime tra il deliberato attuale e quello precedentemente assunto.

CONSIDERATO, perciò, che appare opportuno sospendere l'efficacia della presente deliberazione alla conoscenza dell'esito del contenzioso.

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale, n. 38 del 20/12/2017 esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);
- la deliberazione del Consiglio Comunale, n. 39 del 20/12/2017 esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione degli esercizi 2018-2020.

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lett. e) e g) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D. Lgs. 19/8/2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" come modificato ed integrato dal D. Lgs. 16/6/2017, n. 100;
- lo Statuto del Comune;
- il vigente Regolamento di Disciplina del Sistema dei Controlli interni;
- il vigente Regolamento di Contabilità.

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, o. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 del 14/9/2017.

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/ 2000, espresso Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica.

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile.

UDITA l'illustrazione del Sindaco;

Con voti **FAVOREVOLI UNANIMI** degli OTTO consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese;

DELIBERA



1. - Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo e, **in particolare si conferma:**
 - la detenzione delle azioni di Asco Holding spa in quanto società che svolge attività strumentale alle funzioni del Comune, avendo come suo unico scopo la gestione delle partecipazioni in altre società, in particolare nella società quotata Ascopiave spa, quotata in borsa, ribadendo di provvedere al mantenimento delle attività svolte dalla società Asco TLC, ritenute strategiche per il territorio, tramite cessione delle quote della stessa all' Ascopiave spa o a sua controllata (intervento di razionalizzazione);
 - Il rispetto da parte del gruppo Asco holding dei parametri di cui all'art. 20 dlvo 175/16, avendo il gruppo un fatturato di oltre 500 milioni di euro ed avendo un numero di dipendenti superiore a 500 unità, come rappresentato in sede di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.
2. - Di dare atto che il Piano di Revisione straordinaria delle società pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n.26 del 20/9/2017 é confermato per le parti non innovate e non incompatibili con il presente provvedimento.
3. Di dare atto che in data 6/12/2017 l'Assemblea del G.A.L. Terre di Marca – società consortile a responsabilità limitata – in liquidazione di Gorgo al Monticano - ha approvato:
 - il bilancio finale di liquidazione ed il riparto finale di liquidazione;
 - la chiusura della società e contestuale cancellazione dal registro delle imprese.
4. - Di mantenere quindi le seguenti partecipazioni:
 - ASCO HOLDING s.p.a.;
 - PIAVE SERVIZI s.r.l...
5. - Di precisare che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente.
6. - Di trasmettere la presente deliberazione alle società partecipate dal Comune.
7. - Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi di legge anche mediante l'inserimento dei dati nell'applicativo partecipazioni del Dipartimento del Tesoro.
8. - Di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dal T.U.P.S..
9. - Di subordinare sospensivamente l'efficacia della presente deliberazione al deposito dell'eventuale sentenza di rigetto sull'appello proposto in Consiglio di Stato dal Comune per la riforma della sentenza del T.A.R. Veneto, sez. I, n. 363/2018, dando atto che il verificarsi dell'evento condizionante farà acquisire, alla presente deliberazione, efficacia sin dal momento della sua emanazione.

-----0-----



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Susana Andrea Sebastiano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MIORI Maria Teresa



PARERI DI REGOLARITA' DEI RESPONSABILI
AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. n. 267/2000</p>	<p>Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole</p> <p>Data 26-09-18</p> <p>Il Responsabile del Servizio F.to Rossit Antonella</p>
<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. n. 267/2000</p>	<p>Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole</p> <p>Data 26-09-18</p> <p>Il Responsabile del Servizio F.to Miori Mariateresa</p>



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Nr. 843 Reg. Pubb.

La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna (ai sensi dell'art. 124, comma 1, della Legge n. 267/2000) e DIVIENE ESECUTIVA il 12-10-2018 dopo 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. n. 18/08/2000, n. 267.

Portobuffolè, li 01-10-2018

L'INCARICATO
F.to Rossit Antonella